

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 1949

(11^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

« Proroga, con modificazioni del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, relativo al conferimento dei posti di ruolo mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso enti pubblici locali » (N. 281):

PRESIDENTE	Pag. 49, 51, 52
RICCIO, <i>relatore</i>	49, 51, 52
TERRACINI	50
FANTONI	51
SACCO	52

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bergmann, Bocconi, Boggiano Pico, Bubbio, Ciccolungo, Coffari, Fantoni, Lodato, Marani, Merlin Umberto, Minoja, Raffener, Riccio, Rizzo, Romita, Sacco e Terracini.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del deputato Turchi: « Proroga, con modificazioni, del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, relativo al conferimento dei posti di ruolo mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso enti pubblici locali » (N. 281)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Turchi: « Proroga con modificazioni del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, relativo al conferimento dei posti di ruolo mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso enti pubblici locali ».

Prego il senatore Riccio, relatore, di voler informare la Commissione sul colloquio avuto col Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Marazza, e con il direttore generale dell'Amministrazione civile.

RICCIO, *relatore*. Ho avuto con il Sottosegretario onorevole Marazza ed il Direttore generale dell'Amministrazione civile un lungo colloquio, al termine del quale si è convenuto sulla opportunità di approvare e dare corso al disegno di legge in discussione. Avendo però sollevato il Direttore generale alcuni dubbi circa l'interpretazione degli articoli, siamo rimasti d'accordo di fare in seduta delle osservazioni in modo da lasciarne traccia per un orientamento interpretativo della legge. Io penso che sia opportuno fare ciò, tanto più che tali osservazioni non incidono affatto sulla sostanza della legge.

La prima osservazione riguarda l'articolo 1 ed è la seguente: la dizione dell'articolo 1, che regola il conferimento dei posti disponibili presso gli enti locali in genere, nulla in-

nova alla facoltà spettante alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di procedere alle nomine anche a posti di ruolo del proprio personale senza l'obbligo del concorso.

Tale materia, per detti enti, è disciplinata, nel silenzio della legge organica del 1890, esclusivamente dai rispettivi regolamenti che trattano lo stato giuridico ed economico del personale.

Per l'articolo 2, al fine di evitare incertezze di interpretazione, si ritiene opportuno chiarire che ai concorsi interni, di cui all'articolo 1 del disegno di legge, il personale di ruolo è ammesso a partecipare con il solo requisito del titolo di studio, a differenza degli avventizi i quali, oltre tale titolo, devono possedere l'altro requisito di avere esercitato, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, quattro anni di lodevole servizio con mansioni proprie analoghe a quelle dei posti da conferire. Invece, ai concorsi pubblici di cui all'articolo 2, per i quali viene riservata soltanto una determinata percentuale di posti al personale avventizio che vi sia dichiarato idoneo, i dipendenti di ruolo che vi prendono parte per poter beneficiare anche essi della percentuale dei posti riservata, qualora risultino idonei, devono possedere, oltre il titolo di studio, anche il requisito di avere esercitato per un anno, alla data di entrata in vigore della nuova legge, mansioni analoghe ai posti messi a concorso.

Tale diversità di trattamento per il personale di ruolo, a seconda che esso prenda parte agli uni o agli altri concorsi, trova giustificazione nel fatto che, mentre per i primi concorsi il personale di ruolo vi partecipa in concorrenza soltanto con quello avventizio, per cui può ritenersi sufficiente il solo titolo di studio, per i secondi concorsi viceversa, ai quali partecipano anche gli estranei, il maggior requisito dell'anno di lodevole servizio prestato in posti di analoga importanza costituisce una giustificata limitazione per non deludere eccessivamente le legittime aspettative dei candidati estranei.

Come vedete anche queste osservazioni non incidono sostanzialmente sull'articolo 2. Vanno poi fatte alcune chiarificazioni sull'articolo 5, anch'esse di carattere non sostanziale.

L'articolo 5 del disegno va inteso nel senso che, qualora le Amministrazioni non si trovino in regola con le prescritte percentuali di mutilati o di invalidi previste dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, sono esclusi dal conferimento, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, tanti posti quanti ne occorrono per il raggiungimento delle percentuali da ricoprire con i mutilati ed invalidi di guerra, nel caso in cui tra il personale ammesso a godere dei benefici dell'articolo 1 non vi sia già un numero di invalidi tale da poter raggiungere le percentuali stesse.

Il Ministero del tesoro, in una lettera firmata dal Ministro Pella, ha fatto delle osservazioni con cui si oppone al disegno di legge, o, per meglio dire, dà un giudizio sfavorevole all'iniziativa. Secondo me il contenuto di questa lettera non ha ragion d'essere per due motivi, uno di forma e uno di sostanza.

Il primo motivo è il seguente: non è competenza del Ministero del tesoro vedere se questa legge è opportuna o no. Il Ministero del tesoro poteva esaminarla sotto il profilo di un aggravio economico, ma non per rilevare se ne possano venire delle conseguenze dannose al personale che attende di entrar dal di fuori nelle pubbliche Amministrazioni e che vede ristretta tale possibilità dall'inclusione degli avventizi. È vero che attualmente la disoccupazione è forte, ma non credo che sia questa una ragione per vietare una sistemazione stabile a coloro che sono già nelle pubbliche Amministrazioni, per dare possibilità di sistemazione a coloro che ne stanno fuori.

C'è inoltre un motivo sostanziale. La lettera aggiunge che la proroga che noi veniamo a concedere potrebbe costituire il precedente per successive proroghe dello stesso termine.

Ora a me pare che, di fronte alla generale aspettativa della categoria degli avventizi di quei comuni od enti che non hanno avuto la possibilità di addivenire ad un nuovo organico, dobbiamo sentirci indotti ad attuare questa proroga di un anno. E d'altronde, ritenendo che essa sia più che sufficiente, noi possiamo approvarla con la riserva che non ce ne siano altre.

TERRACINI. Io vorrei fare un'osservazione circa l'interpretazione dell'articolo 1,

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

11ª RIUNIONE (24 febbraio 1949)

cioè su quel chiarimento che tende a limitare ai dipendenti dei comuni e delle province la disposizione, che stiamo per votare, escludendo i dipendenti delle opere pie o addirittura tutte le altre istituzioni e gli altri enti che non siano comuni e provincie. Ora nella relazione che accompagna la proposta del collega senatore Carelli, che poi è stata abbandonata dallo stesso presentatore, si parla dei dipendenti dei comuni e delle provincie, ma non dimentichiamo che nel disegno di legge approvato dalla Camera, che è poi quello che sta dinanzi a noi oggi, non si fa questa distinzione e ci si richiama genericamente all'articolo 1 del decreto legislativo dello scorso anno, dove si parla in generale dei dipendenti degli enti e degli istituti locali.

Adesso io non so se noi, sia pure con un semplice inserimento a verbale, non veniamo in realtà a modificare la sostanza della decisione presa dalla Camera. La Camera infatti ha votato il disegno di legge di iniziativa del deputato Turchi, che, inteso alla lettera, abbraccia tutti gli enti pubblici locali.

Se adesso noi riteniamo, o ritenessimo, che non si debbano considerare i dipendenti degli enti che non siano il comune o la provincia, bisognerebbe che lo dicessimo esplicitamente, altrimenti potrebbero sorgere dei contrasti di interpretazione. Non possiamo votare lo stesso testo votato dalla Camera, inserendo poi a verbale un chiarimento contrario all'interpretazione data dall'altro ramo del Parlamento.

Aggiungo poi che io non sarei nemmeno favorevole a questo chiarimento, perchè non comprendo come, mentre con il primitivo decreto si è disposto, al momento della proroga, in confronto di tutti i dipendenti degli enti pubblici locali, una seconda proroga debba essere limitata ad una parte soltanto degli interessati. Gli argomenti che sono valsi a dare inizialmente la concessione a tutti, mi pare dovrebbero valere anche oggi.

Pongo perciò due eccezioni. La prima è di principio: dato che la Camera, votando questo disegno di legge, ha inteso di non portare alcuna discriminazione, non so se sia sufficiente per noi, quando giungessimo alla decisione di arrecare una discriminazione, inserire un chiarimento in tal senso nel verbale.

Se poi si dovesse superare questa questione di principio, io dichiaro di non essere favorevole all'inserzione in se stessa a verbale.

RICCIO, *relatore*. Il decreto del 5 febbraio 1948, all'articolo 1, contempla gli enti comune e provincia e gli enti locali di beneficenza o simili. All'articolo 3 invece contempla soltanto gli enti comune e provincia. La proroga ed i benefici di cui si occupa il disegno di legge di iniziativa del deputato Turchi, sono gli stessi di cui si occupa il progetto del senatore Carelli. In definitiva ci si riferisce ai comuni e alle provincie e non agli enti di beneficenza. Quindi il riferimento all'articolo 1 è fatto, direi, inesattamente, mentre si dovrebbe intendere fatto all'articolo 3 del decreto del 5 febbraio 1948, che il Ministero, con quella dichiarazione che io ho letto, vorrebbe correggere, senza apportarvi una modifica sostanziale. La modifica, in effetti, con il disegno di legge del deputato Turchi, si fa in un senso restrittivo, perchè, mentre prima negli enti di beneficenza gli avventizi potevano essere sistemati anche con una semplice deliberazione dell'organo che li amministrava, oggi, con il disegno di legge Turchi, si estende anche a quegli enti la necessità di indire un concorso interno. Facevo osservare ieri al Direttore generale della Amministrazione civile che questo è un vantaggio perchè noi non limitiamo l'accessibilità a posti di ruolo a quelli che oggi non sono di ruolo, ma mettiamo a questo riguardo norme di maggiore garanzia.

PRESIDENTE. Io vorrei dire, come parere personale, che sono d'accordo con il senatore Terracini e credo che anche l'onorevole relatore in fondo lo sia del pari. Noi votiamo il disegno di legge così com'è, secondo la sua lettera e la sua intenzione. Le dichiarazioni, che sono state lette dal relatore, le possiamo inserire a verbale come manifestazione del pensiero dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno. Noi comunque non ne prendiamo atto a nessun effetto e quindi non cadiamo nel pericolo esposto dal senatore Terracini, che cioè con quelle riserve si voglia modificare la legge oppure votarla con una intenzione diversa da quella della Camera.

FANTONI. Io vorrei sapere se nella relazione il relatore tiene conto delle osservazioni

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. dell'int.)

11ª RIUNIONE (24 febbraio 1949)

fatte dall'Amministrazione del Ministero dell'Interno.

RICCIO, *relatore*. La relazione resta quella che è. Il Ministero dell'Interno ci ha mandato oggi le sue osservazioni e quindi esse non potevano inserirsi nella relazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dei singoli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al personale di ruolo, degli enti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, in possesso dei titoli di studio prescritti, e al personale non di ruolo contemplato nell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo, che fosse in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo 3 alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, saranno conferiti, con l'osservanza delle norme del suddetto decreto, oltre i posti disponibili alla data della sua entrata in vigore, anche quelli che si renderanno disponibili per revisione delle tabelle organiche, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, entro il 26 febbraio 1950.

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61.

(*E approvato*).

Art. 2.

I benefici previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono estesi anche al personale di ruolo, il quale, in possesso dei titoli di studio richiesti, aspiri al passaggio a posti di categoria superiore a quella di provenienza, qualora sia già stato assegnato a tali posti mediante provvedimento dell'Amministrazione e li occupi in modo lodevole ed ininterrotto da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*E approvato*).

Art. 3.

I benefici previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono estesi al personale non di ruolo dimissionario entro il 26 febbraio 1950.

(*E approvato*).

Art. 4.

Dei benefici della presente legge non usufruisce il personale degli Enti pubblici locali a favore dei cui dipendenti sia già stata fatta applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61.

(*E approvato*).

Art. 5.

Qualora un ente pubblico locale non raggiunga nel suo personale la percentuale d'obbligo di mutilati ed invalidi di guerra stabilita dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, la copertura del numero prescritto di posti con mutilati ed invalidi ha la precedenza rispetto alla assunzione in ruolo degli avventizi contemplati nella presente legge.

(*E approvato*).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ».

(*E approvato*).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*E approvato*).

La riunione termina alle ore 11,50.